



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali



REGIONE PUGLIA



## SCHEDA INFORMATIVA TIROCINI

### Tipologie di tirocinio ammissibili

Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma rappresenta un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

Le tipologie di tirocini extra-curricolari attivabili sono:

- *tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola/lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio;*
- *tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati.*

In fase di prima attuazione saranno promossi percorsi di tirocinio esclusivamente attuati presso soggetti che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Puglia (c.d. tirocini in loco).

### Durata del Tirocinio

I percorsi di tirocinio dovranno avere una durata minima di tre mesi (per un monte ore complessivo non inferiore a 360 ore) e una durata massima, comprensiva di eventuale proroga, pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili ex lege n. 68/99, a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché ad immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.

Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, collocate nella fascia diurna.

Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità e in caso di malattia ed infortunio, a condizione che la sospensione non abbia una durata superiore ad un terzo della durata stabilita e che l'intero percorso formativo sia comunque realizzato nel periodo di esecuzione della Garanzia Giovani regionale.

### Destinatari dell'intervento

Giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, che hanno assolto l'obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani e che si trovano in condizione di:

- *non aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data della registrazione al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani; è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio;*
- *non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante del soggetto ospitante o con uno dei consiglieri di amministrazione, ovvero con il libero professionista o con il tutor designato dal soggetto ospitante nonché con quello individuato dal soggetto promotore;*
- *non rivestire cariche societarie all'interno dell'impresa ospitante;*
- *non rivestire incarichi negli organismi che compongono l'A.T.S.*

I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti al momento della registrazione del giovane al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani e sussistere fino al completamento del percorso di tirocinio

### Soggetti ospitanti

I soggetti ospitanti presso i quali si possono attivare uno o più tirocini sono i soggetti di diritto privato, costituiti in forma di impresa di qualsiasi dimensione, fondazioni, associazioni, studi professionali, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Puglia. I soggetti individuati per la realizzazione di tirocini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;*
- non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del*



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile  
Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



*tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;*  
*d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.*

In ogni caso, la promozione dei tirocini deve avvenire, all'interno di ciascuna unità produttiva, nel rispetto dei limiti numerici di seguito indicati:

Numero Dipendenti a T.I.	Numero Tirocinanti
0-5	1 tirocinante
6-20	2 tirocinanti
Più di 20 Dipendenti	10% tirocinanti ( <i>arrotondamento in eccesso</i> )

Non concorrono alla formazione dei predetti limiti numerici i tirocini attivati in favore dei disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Ai fini del computo, qualora il soggetto ospitante sia un'impresa stagionale, si tiene conto, unitariamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocini.

**Spetta al soggetto ospitante (azienda) provvedere alla apertura della posizione assicurativa INAIL ed alla stipula di una polizza Responsabilità Civile di Terzi (RCT). Non è previsto alcun rimborso per l'azienda ospitante.**

## Indennità di tirocinio

**L'importo di indennità di partecipazione al tirocinante verrà erogato direttamente dall'INPS.**

Il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. Tale diritto è integralmente soddisfatto attraverso il riconoscimento di un contributo erogato direttamente in favore del tirocinante. In ogni caso, il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemila quattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di 12 mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all'interno del progetto formativo individuale. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia, né del soggetto ospitante. Si precisa che il contributo corrisposto in favore del tirocinante:

- *rappresenta l'indennità di partecipazione;*
- *può comunque essere integrato a discrezione del soggetto ospitante;*
- *non ha valore di corrispettivo, essendo finalizzato esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;*
- *sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;*
- *non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di inoccupazione/disoccupazione posseduto dal tirocinante;*
- *non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;*
- *non è cumulabile con altri contributi di analoga natura erogati da terzi;*
- *non spetta nel caso in cui il giovane destinatario sia il titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;*
- *non spetta durante eventuali periodi di sospensione delle attività formative determinata dalla sopravvenienza di una delle cause innanzi indicate.*

L'indennità di partecipazione - atteso il carattere formativo dell'istituto del tirocinio, la natura "sociale" dell'indennità di partecipazione (al pari di un ammortizzatore sociale), il valore economico dell'indennità (non assimilabile ad un reddito da lavoro), nonché il mantenimento dello stato di disoccupati o comunque non occupati dei tirocinanti - si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce quindi aiuto di stato ai sensi dell'art.107, paragrafo 1, del TFUE.